



ORDINE
dei DOTTORI AGRONOMI e
dei DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIGLIO di DISCIPLINA

VERBALE N. 1/2020 del 24 gennaio 2020

Il giorno 24/01/2020 alle ore 15:00 in Udine nella sede dell'Ordine in Via Raimondo D'Aronco, 9, a seguito di convocazione da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio di Disciplina costituito da

ANDENNA Erika		Assente
BERTOLAMI Michele	Presente	
BIGOT Lorenzo	Presente	
COLLA Cristina		Assente
PORTOLAN Mario	Presente	
SIMONITTI Michele - Segretario	Presente	
TOMÈ Alfonso	Presente	
TURCHET Michele		Assente
VANONE Giuseppe - Presidente	Presente	

Il Presidente comunica che Erika Andenna, Cristina Colla e Michele Turchet hanno giustificato la propria assenza.

Verbalizza il segretario Michele Simonitti.

Il Presidente ricorda che la Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia ha comunicato che diversi iscritti sono inadempienti nei confronti dei Crediti Formativi (CF) relativi alla formazione continua prevista dal Regolamento CONAF 3/2013 "Regolamento per la formazione professionale continua".

In particolare il Presidente ricorda:

- che in base all'art. 5 del citato regolamento per la formazione professionale continua, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CF di cui almeno 1 nel triennio deve derivare da attività formative metaprofessionali;

- che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo comporta illecito disciplinare;

- che sussiste l'obbligo assicurativo previsto dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) che sancisce:

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

- che l'Ordine territoriale del Friuli Venezia Giulia ha più volte richiamato gli iscritti in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo e assicurativo, da ultimo con comunicazione del 9/10/2019 in cui si informavano gli iscritti che le posizioni di tutti coloro che presentano una situazione irregolare nel triennio formativo 2013-

2016 saranno segnalate al Consiglio di Disciplina territoriale per i provvedimenti conseguenti e si richiamava al rispetto dell'obbligo assicurativo.

Si apre ampia e approfondita discussione in cui tutti i presenti prendono la parola evidenziando la opportunità, per omogeneità e conformità operativa dei Collegi di disciplina giudicanti, di predefinire le sanzioni e di graduarle in relazione all'entità delle carenze dei CF tenendo in considerazione, in relazione alla graduazione, pure il fatto che vengono definite ora le sanzioni per carenze di CF relativi ai trienni conclusi, cioè 2013-2016 e 2017-2019, nonché le sanzioni per le carenze per il triennio 2020-2022 e successivi.

In merito all'obbligo assicurativo tutti i presenti convengono che questo il possesso di una adeguata polizza assicurativa, prevista dall'art. 5 del DPR 137/2012, è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, a tutela del professionista e del cliente e che la sua mancanza, qualora il professionista richiamato a questo obbligo non vi provveda, vada sanzionata con la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni (art. 38, comma 1. lett. c) legge 7 gennaio 1976, n. 3).

CIÒ PREMESSO il Consiglio di Disciplina

DELIBERA

1. le seguenti modalità e graduazione delle sanzioni da applicare sulla base dei CFP e CFM mancanti rispetto a quanto previsto (8 CFP + 1 CFM), con la seguente graduazione delle sanzioni:

Nel caso di carenze per i trienni 2013-2016 e 2017-2019

CFP o CFM mancanti nel triennio sugli 8 + 1 previsti	Sanzione
Fino a 4	Avvertimento senza iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto
Più di 4	Censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto


Nel caso di carenze per il triennio 2020-2022 e successivi

CFP o CFM mancanti nel triennio sugli 8 + 1 previsti	Sanzione
Fino a 1	Avvertimento senza iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto
Più di 1 e fino a 4	Censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto
Più di 4 e fino a 8	Sospensione della professione fino a 3 mesi con l'obbligo della riconsegna del timbro in sede e divieto dell'uso della firma digitale
Più di 8	Sospensione della professione fino a 6 mesi con l'obbligo della riconsegna del timbro in sede e divieto dell'uso della firma digitale

2. la violazione della disposizione di cui al comma 1 del DPR 137/2012 relativa all'obbligo di stipula di idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente nell'esercizio dell'attività professionale, qualora il professionista richiamato a questo obbligo non vi provveda, viene sanzionata con la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

Alle ore 16:15 si chiude la riunione del Consiglio di disciplina.

IL VERBALIZZANTE: dott. Michele Simonitti



IL PRESIDENTE: dott. Giuseppe Vanone

